(MIUR) alle iniziative in materia di educazione ai diritti umani intraprese dalle principali ONG del settore.

Pur a fronte di tale notevole impegno, rimangono in attesa di un esame esaustivo da parte del Governo e del Parlamento alcune questioni attinenti la tutela e la promozione dei diritti umani in Italia.

Tra di esse, le istituzioni europee ed internazionali e le maggiori ONG operanti nel settore hanno evidenziato:

- L'istituzione di un organismo nazionale indipendente in materia di diritti umani in attuazione della risoluzione ONU 48/134 del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/134);
- La definizione e l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano del reato di tortura, previsto dalla Convenzione ONU di New York del 1984;
- L'istituzione di un garante nazionale dei diritti dei detenuti, alla luce del protocollo opzionale della Convenzione di New York, firmato ma non ancora ratificato dall'Italia, che prevede organismi nazionali indipendenti di controllo dei luoghi detentivi.
- il diritto di asilo, per il quale manca una specifica legge organica;
- Le condizioni dei centri di permanenza temporanea e delle carceri, con particolare riferimento ai temi del sovraffollamento e del regime carcerario previsto dal 41-bis;
- la durata dei procedimenti giudiziari e la riforma della giustizia. In particolare, il codice di procedura penale italiano deve essere adattato al più presto a quanto previsto dallo Statuto della Corte Penale Internazionale;
- i diritti delle persone omosessuali;

- la discriminazione razziale, specialmente ai danni della popolazione Rom.

a. L'istituzione di un organismo nazionale indipendente in materia di diritti umani

La tematica inerente l'istituzione di un organismo nazionale indipendente in materia di diritti umani in attuazione della risoluzione ONU 48/134 del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/134) è tuttora all'esame del Parlamento.
In tal senso va segnalata la presentazione al Senato della Repubblica, avvenuta il 19 dicembre 2003, di una nuova proposta di legge, a prima firma del Sen. Pianetta, denominata appunto "Istituzione della Commissione nazionale garante della promozione e della protezione dei diritti umani".

b. La tortura e la situazione delle carceri

L'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano è stata oggetto di articolati e complessi dibattiti nell'ambito dei lavori delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, che hanno condotto all'elaborazione e presentazione di un **testo unificato (proposta di legge A.C. 1483)**, il quale è stato discusso il 2 dicembre 2003 dalla Commissione Giustizia della Camera in sede referente ed è suscettibile di ulteriori modifiche.

In tale testo si procede innanzitutto ad una ampia definizione del reato di tortura, a carico di "Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio", il quale "infligge ad una persona sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o mentali allo scopo di ottenere informazioni o confessioni da essa o da una terza persona su un atto che essa stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso ovvero allo scopo di punire una persona per gli atti dalla stessa compiuti o che la medesima è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale [...]". La pena a suo carico comporta una reclusione da uno a dieci anni, aumentata se ne deriva una lesione grave o gravissima, raddoppiata qualora abbia causato la morte della vittima.

L'impegno del Governo italiano affinché venga dato al più presto corso all'adempimento -previsto dalla Convenzione ONU – dell'introduzione del reato di tortura, è stato ribadito in più occasione nel corso del 2003, l'ultima delle quali in data 28 novembre, quando il Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi ha inviato al Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, On. Gaetano Pecorella, una lettera in cui auspica una rapida approvazione della legge, in modo da adempiere all'impegno assunto dall'Italia nel 1988 con la ratifica della Convenzione di New York.

Per quanto riguarda il tema del sovraffollamento carcerario, è noto come il numero di detenuti presenti negli istituti carcerari, notevolmente maggiore della ricettività complessiva in condizioni di rispetto del regolamento e delle finalità rieducative, si avvicini sempre di più alla soglia della cosiddetta capienza di necessità, legata alle contingenze del momento. La

non uniformità del sovraffollamento carcerario – fenomeno peraltro comune a numerosi paesi europei - oltre alla presenza di problematiche specifiche legate fra l'altro alla tossicodipendenza e alla diffusione di malattie quali l'epatite e l'AIDS, ha imposto, e tuttora impone, un'accelerazione della strategia di azione.

In tale settore il Governo si propone di imprimere una notevole accelerazione ai programmi di edilizia penitenziaria mediante la costituzione, avvenuta nel mese di luglio, di una società pubblica per azioni, la **Dike Aedifica SpA**, competente appunto per la realizzazione dei programmi di edilizia carceraria e giudiziaria del Ministero della Giustizia. La società in questione potrà procedere anche alle alienazioni dei complessi edilizi non più idonei all'uso carcerario, in modo da ricavare ulteriori e ingenti risorse da destinare al un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'edilizia penitenziaria, sia mediante le necessarie opere di manutenzione straordinaria che attraverso l'edificazione di nuovi complessi.

In data 2 ottobre, inoltre, è stata adottata con Decreto del Ministro di Giustizia la revisione del **programma ordinario di edilizia penitenziaria**, finalizzata alla messa in opera di interventi su strutture esistenti, ai sensi della **legge 14 novembre 2002 n. 259** Il programma in questione prevede interventi per un finanziamento globale pari ad Euro 51.646.000 per il 2003 e Euro 327.950.000 per il 2004.

A livello locale, è degna di nota la sperimentazione di **"housing sociale"** per gli ex detenuti o persone in regime di semi-libertà o in affidamento ai servizi sociali, che ha avuto luogo a **Como** e a **Busto Arsizio**, mediante la

ristrutturazione di alloggi nei pressi degli istituti di detenzione della Regione Lombardia.

L'insufficienza numerica degli educatori presenti nelle carceri (474 per 55.682 detenuti presenti al 10 settembre 2003) ha portato tra l'altro a promuovere maggiormente le attività trattamentali da parte della società civile, per le quali è stato firmato nel luglio 2003 un **Protocollo d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia**, volto a favorire la realizzazione di progetti locali per l'inserimento sociale dei detenuti "ammessi alle misure alternative". Corsi di formazione ed aggiornamento congiunti sono previsti per gli operatori dell'Amministrazione Penitenziaria, degli Enti Locali e delle Associazioni di Volontariato; una prima attuazione del Protocollo è stata realizzata a **Bologna**, nel dicembre 2003.

Degna di nota e sicuramente all'avanguardia è anche l'iniziativa del carcere di **Milano "San Vittore"**, che ha attivato il 25 novembre un nuovo call center del Servizio "Info 12" di Telecom Italia, **primo progetto di telelavoro in carcere a livello europeo** che coinvolge 30 persone. Presso gli istituti penitenziari di **Firenze**, **San Gimignano**, **Massa** e **Porto Azzurro**, 63 detenuti partecipano a partire dal mese di novembre 2003 al progetto **"Chance"**, che mira ad offrire ai detenuti una formazione orientata alle proprie capacità ed aspirazioni nonché ad un futuro reinserimento nel mercato del lavoro esterno all'area di detenzione. Un ultimo esempio è quello del carcere **"Le Vallette"** di **Torino**, dove la **Regione Piemonte** e la **Fondazione Bancaria San Paolo**, in

collaborazione con il **Gruppo Abele** e la **Cooperativa Arcobaleno**, hanno attivato un impianto di trattamento dei rifiuti sanitari che prevede un impiego di 20 detenuti.

Il Consiglio dei Ministri, in data 31 luglio 2003, ha approvato un disegno di legge che attribuisce al Governo la delega per la revisione dei codici militari di guerra e di pace, nonché per il conseguente adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare al diritto internazionale umanitario, completando gli interventi normativi attuati con i primi due decreti legge, poi convertiti in legge, riguardanti l'operazione *Enduring Freedom* (**Decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, e decreto legge 20 dicembre 200 1, n. 451**).

Va inoltre considerato che la materia dei crimini di guerra è anche un oggetto dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato e reso esecutivo in base alla legge 12 luglio 1999, n. 232; la dottrina internazionalistica impone all'Italia di colmare eventuali lacune dell'ordinamento interno circa la repressione dei fatti corrispondenti ai crimini internazionali previsti dallo Statuto medesimo.

Di grande importanza è inoltre il tema della tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone private della libertà, del quale numerose ONG hanno cominciato a discutere pubblicamente fin dal 1997. L'Italia ha firmato, ma non ancora ratificato, il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura. Esso prevede un meccanismo universale indipendente di controllo di prigioni e luoghi di privazione della libertà, oltre che l'obbligo di dar vita a organismi nazionali indipendenti di ispezione e monitoraggio di tutti i luoghi detentivi. Una indicazione in

questo senso è arrivata anche dal Parlamento Europeo lo scorso settembre. In conseguenza di ciò, si è arrivati alla stesura di un **testo unificato Pisapia, Mazzoni e Finocchiaro** per l'istituzione di un **Difensore civico nazionale delle persone private della libertà personale**, che è giunto all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera alla fine del 2003.

A livello locale, il 12 Ottobre, il **Comune di Roma**, ha proceduto alla nomina, sulla base di una delibera del Consiglio comunale approvata il 14 maggio scorso, di un **Garante cittadino per i diritti dei detenuti**, una sorta di difensore civico per i carcerati, con il compito di difenderne i diritti, favorirne la partecipazione alla vita civile e di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale. L'esempio di Roma è stato ben presto seguito da **Firenze**, capoluogo di una regione che nel maggio 2003 aveva siglato un accordo con ASL e carceri per garantire una migliore assistenza sanitaria ai detenuti. Spiccato interesse verso l'istituzione di tale figura è stato inoltre dimostrato da altri importanti capoluoghi come **Bologna**, **Torino**, **Milano** e **Bari**.

Il 17 settembre, infine, il **Consiglio regionale del Lazio** ha approvato all'unanimità la legge per l'istituzione di un **garante che tuteli i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale**. Tra i suoi compiti, quello di intervenire sulla base di segnalazioni di detenuti e di effettuare visite negli istituti penitenziari.

Tali iniziative potranno fornire utili elementi di giudizio e valutazione ai fini dell'istituzione della figura del Difensore civico nazionale, prevista nel citato testo unificato.

c. I fenomeni di natura razzista e xenofoba

I passi in avanti compiuti dall'Italia nella lotta alla discriminazione razziale sono stati riconosciuti nel secondo rapporto, pubblicato ad aprile, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (Ecri), che pure ha notato come pregiudizi sociali, episodi di discriminazione (anche, a volte, a carico di agenti delle forze dell'ordine) ed atti di violenza persistano, avallati da forme di propaganda di provocazione razzista e xenofoba. Un atto concreto in tal senso è venuto, tra l'altro, dall'emanazione, in data 9 luglio, con Decreto del Presidente della Repubblica, dei decreti legislativi n. 215 e n. 216. Il primo di essi, a firma dei ministri per le Politiche Comunitarie, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le Pari Opportunità, degli Affari Esteri, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, dà attuazione alla **direttiva 2000/43/CE** per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Il decreto dispone infatti le misure necessarie affinché "le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso". Tale provvedimento, emanato in adempimento dell'articolo 29 della legge n. 391° del marzo 2002,

(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001), mira specificamente a coordinare e perfezionare le disposizioni vigenti in materia. I principi e criteri direttivi del decreto sono:

- il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone;
- il riconoscimento e la definizione di forme di discriminazione tanto "dirette" quanto "indirette", includendo fra le pratiche discriminatorie anche le molestie poste in essere per motivi di razza o di origine etnica.
- L'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive;
- L'applicazione del principio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica in tutti gli aspetti connessi all'occupazione, sia nel settore pubblico sia nel settore privato.

Il decreto prevede inoltre l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità, di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività' degli strumenti di garanzia, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. Tra i compiti di tale ufficio di controllo: I) l'assistenza giuridica alle persone lese da tali discriminazioni; II) lo svolgimento di inchieste indipendenti; III) la formulazione di pareri, raccomandazioni e proposte normative; IV) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività' dei meccanismi di tutela, nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività' svolta.

Il decreto legislativo n. 216, emanato in attuazione della direttiva **2000/78/CE** per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ha come oggetto proprio l'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale. Il provvedimento dispone le misure necessarie affinché i fattori prima elencati non siano causa di discriminazione, in un'ottica che comprenda tanto l'inizio e la fine dell'occupazione quanto le condizioni di lavoro e che tenga conto del diverso impatto che la discriminazione può avere su donne e uomini.

d. Il tema dell'asilo ed i flussi migratori

La mancanza di una legge specifica sul riconoscimento del diritto d'asilo, rappresenta un problema al quale il legislatore italiano è stato invitato da più parti a porre rimedio. **Amnesty International** ha sottolineato come disposizioni del testo unico sull'immigrazione, in mancanza di una legge specifica sul diritto di asilo, siano suscettibili di ostacolare l'effettivo esercizio di tale diritto stabilito dalle norme internazionali, in quanto non eviterebbero in maniera adeguata la possibilità di *refoulement* (rimpatrio forzato) di persone a rischio di subire gravi violazioni dei diritti umani. L'**ARCI** ha presentato un esposto al Parlamento Europeo sulla gestione delle frontiere da parte del Governo italiano ed ha annunciato azioni presso la Corte Europea dei diritti umani, contestando in particolare il ruolo riconosciuto ai rappresentanti del consolato del paese di origine dei

richiedenti asilo riguardo all'identificazione degli stessi e all'opportunità della concessione dell'asilo.

Sul tema delle migrazioni, varie iniziative hanno messo a confronto istituzioni (centrali e locali), ONG e forze sociali. Tra di esse, la **Conferenza Europea sulle politiche per l'immigrazione** del 7 Ottobre, in occasione della quale il rappresentante del CNEL ha invitato a recuperare un giusto equilibrio tra politiche di accoglienza civile e politiche di sicurezza ed a evitare la precarietà che è spesso associata allo status e ai diritti dei nuovi immigrati.

In precedenza, **Università di Malta** e **Università Federico II di Napoli** avevano organizzato, il 30 e il 31 gennaio, un Convegno internazionale dal titolo "**Diritti umani e diverse identità culturali dell'area euro-mediterranea**", centrato sui temi dell'identità culturale nella società multietnica e sulle gestione dei flussi migratori.

Sugli stessi temi, il 17 dicembre, a Roma, si è tenuta una **Conferenza celebrativa della Giornata Internazionale del migrante**. In tale occasione, il Comitato italiano per i diritti del migrante ha chiesto al Governo di avviare le procedure per la firma e la ratifica della "Convenzione internazionale per la protezione di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie".

e. La tratta

Il fenomeno della tratta degli esseri umani riguarda, solo in Italia, 50 mila donne, un terzo delle quali minorenni, per un giro d'affari annuale stimato

in di 5-7 miliardi di euro. Il **DDL Finocchiaro** predisposto per contrastare tale fenomeno ha subito nel 2003 successive approvazioni modificative da parte del Senato (in data 26 febbraio), della Camera (in data 3 Luglio) e, nuovamente, del Senato (in data 24 luglio), per essere finalmente licenziato in via definitiva il 30 luglio. La **legge n. 228 dell'11 agosto 2003**, che modifica l'articolo 600 del codice penale, prevede la punibilità di chiunque si renda colpevole di riduzione o mantenimento di un'altra persona in una condizione di schiavitù o servitù. Tale condizione è definita come l'esercizio di "poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà", ovvero come "stato di soggezione continuativa" in cui la vittima è costretta a "prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento" mediante "violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona". Questi reati sono puniti con la reclusione da 8 a 20 anni, pena che può essere aumentata fino alla metà se il fatto viene commesso in danno di un minore o è finalizzato al mercato della prostituzione o del prelievo di organi. Un aumento delle pene è previsto, inoltre, nei casi in cui questi reati sono commessi avvalendosi di un'associazione criminale.

Il testo non si limita comunque a trattare il problema da un punto di vista repressivo, in quanto piena considerazione è data alla componente sociale e preventiva.

Per assistere, proteggere e reinserire socialmente le vittime della tratta la legge ha istituito un apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio con il quale finanziare programmi *ad hoc*. A tale Fondo sono destinate le somme previste dall'art. 18 del Testo Unico sull'Immigrazione nonché quelle derivanti dalla confisca di beni e patrimoni appartenenti alle persone condannate per i delitti di riduzione in schiavitù, servitù o traffico. Il testo prevede inoltre un altro programma specifico, finanziato con uno stanziamento separato di 2,5 milioni di euro, destinato ad un primissimo intervento di fornitura, in via transitoria, di vitto, alloggio e cure sanitarie.

In chiave preventiva, la legge attribuisce al Ministro degli Esteri il potere di definire le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati da questi reati e di organizzare, d'intesa con il Ministro per le Pari Opportunità, incontri internazionali e campagne di informazione.

Con tale normativa l'Italia, già dotata di una legislazione molto avanzata, ha così riaffermato il suo ruolo guida a livello internazionale nell'adozione di strumenti e metodi efficaci atti a contrastare e a prevenire il fenomeno del traffico di esseri umani, in specie donne e minori.

Sul tema **"Diritti Umani, libertà fondamentali e nuove schiavitù"**, la **Fondazione Soroptimist** ha organizzato un Convegno il 10 Maggio, a Bari. Il Sottosegretario agli Interni On. Alfredo Mantovano ha ribadito in tale occasione l'importanza della lotta alla tratta dei nuovi schiavi, sottolineando la necessità di accordi a livello europeo e internazionale per contrastare adeguatamente il fenomeno. Il Sottosegretario ha evidenziato come siano già 2.500 le persone che in Italia hanno fruito dell'articolo 18

del testo unico sull'immigrazione, che permette alla vittima della tratta di ottenere il permesso di soggiorno denunciando i suoi sfruttatori o fornendo utili informazioni su tale traffico.

Il 24-25 ottobre, ha preso il via al Lingotto di **Torino** il seminario **"Azioni in favore del reinserimento socio-lavorativo delle vittime della tratta"**, fortemente voluto dal Ministro per le Pari Opportunità On. Stefania Prestigiacomo. Al centro dei lavori il tema degli "Strumenti nazionali e comunitari per l'inserimento socio-lavorativo delle donne vittime di tratta" e quello dello "Sviluppo di autonomia delle donne vittime di tratta". L'obiettivo ultimo del seminario è stato quello di rendere note agli operatori del settore, incaricati di applicare l'art. 18 del testo unico sull'immigrazione, le possibilità offerte dall'Europa sotto forma di programmi finanziati.

f. La tutela dei diritti dei minori

Anche in questo campo il 2003 ha visto l'adozione di numerosi atti e provvedimenti che confermano l'attenzione concreta del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia.

Il 30 Gennaio, la Camera dei Deputati ha approvato tre **risoluzioni d'indirizzo all'esecutivo in tema di lotta al lavoro minorile**, tanto sul piano internazionale che su quello interno, dove il fenomeno riguarda 144 mila ragazzi sotto i 15 anni. La mozione approvata impegna tra l'altro il Governo a:

- adottare un'iniziativa normativa volta ad istituire il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dotato del potere di vigilanza sulla piena applicazione della normativa nazionale, europea ed internazionale in materia, oltre che del potere di coordinamento, impulso e istruzione nei confronti degli altri enti pubblici.
- favorire l'adozione, nei Paesi dove il problema è maggiormente presente, di misure che elimino le peggiori forme di lavoro minorile
- considerare l'introduzione di un 'marchio sociale' per l'infanzia che attesti l'effettivo rispetto dei diritti umani e sindacali dei minori.

L'11 marzo 2003, il Parlamento ha adottato la **legge 77/2003 di ratifica della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dell'infanzia**, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996. La legge è stata oggetto di commento ed analisi nel corso della giornata di studio del 28 marzo a **Padova**, organizzata dall'Ufficio del pubblico tutore dei minori in collaborazione con **l'Università di Padova** e con il **Comitato regionale dell'Unicef** e con il patrocinio del Presidente del Consiglio d'Europa.

L'11 aprile il governo ha varato un decreto-legge che assicura le provvidenze per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni che risultino in possesso di limitate risorse economiche. Approvando la legge di conversione n. 133 del 10 giugno il Parlamento ha confermato il provvedimento, integrandolo con disposizioni riguardanti l'erogazione di assegni di maternità.

Dopo che le Commissioni competenti di Camera e Senato l'avevano approvata nel corso dell'anno, è stata promulgata in data 6 novembre la **legge n. 304 in materia di ordini di protezione contro gli abusi**

familiari. Tale disposizione modifica l'articolo 342-bis del codice civile, disponendo la soppressione delle parole "qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio". Il giudice viene quindi dotato di maggiori poteri discrezionali, potendo adottare, su istanza di parte, uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile, anche qualora la condotta del coniuge o di altro convivente, causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà di un componente del nucleo familiare, integri gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio.

Il 19 novembre 2003, i Ministri delle Comunicazioni e per l'Innovazione e le Tecnologie e le associazioni dei provider italiani hanno sottoscritto il **codice di autoregolamentazione "Internet e minori"**. Obiettivo dell'iniziativa è quello di rendere accessibili ai minori i servizi della rete nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, ovvero di impedire, in collaborazione con le famiglie e gli operatori del settore, che i minori stessi vengano in contatto con contenuti illeciti o ritenuti dannosi per la crescita. E' attribuito ad un Comitato di Garanzia il compito di vigilare circa la corretta applicazione del codice, in collaborazione con i soggetti aderenti, attraverso sistemi di raccolta di informazioni, nel rispetto della privacy, necessarie ad identificare gli autori di contenuti illeciti.

Una importante iniziativa, che pone l'Italia all'avanguardia a livello europeo, è stata poi l'istituzione – nell'ambito del Piano predisposto dal Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia – CICLOPE - del **servizio nazionale telefonico gratuito di emergenza per i minori, denominato "S.O.S. Infanzia"**.